

Verbale di assemblea straordinaria del 01/08/2022

L'Anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 21.00, espressamente convocata presso il locale sito in Portoferraio Via Dell'Annunziata n. 9, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Diversamente Sani identificabile al codice fiscale 91016540493, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Modifica statutaria dell'Art 3 per adeguare lo Statuto associativo al nuovo Codice del Terzo Settore*

A norma dell'art. 7 dello Statuto associativo assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signora Giacomelli Cristina, la quale, constatato che sono presenti n. 11 soci aventi diritto al voto nelle persone dei signori Cristina Giacomelli, Grassi Maria Teresa, Sardi Marcella, Giacomelli Stefano, Zecchini Seila, Scagliotti Sonia, Campidoglio Virginia, Guelfi Gisella, Orzati Cristina, Imparata Barbara ed Ercolani Alberto dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la signora Zecchini Seila.

Altresì ratifica l'Assemblea dei soci, in prima convocazione del 31 luglio 2022, andata deserta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il punto posto all'ordine del giorno.

Modifica statutaria dell'Art 3 per adeguare lo Statuto associativo al nuovo Codice del Terzo Settore

Il Presidente chiama il socio Sardi Marcella ad illustrare le modifiche da effettuare a seguito della richiesta pervenuta tramite Pec a cura dell'ufficio competente per la trasmigrazione al RUNTS.

Il socio Sardi Marcella espone la modifica che riguarda il comma 2 dell'Art. 3 che verrà così sostituito "Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, è ammessa a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale."

L'Assemblea delibera di approvare la modifica così come proposta ai sensi di Legge con n. 11 voti favorevoli n. 0 contrari n. 0 astenuti.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti, come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

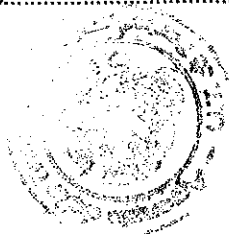
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

[Firma del Segretario]

Il Presidente

[Firma del Presidente]



UFFICIO DELL'ENTRATA - UFFICIO REGIONALE DI PORTOFERRAIO
 Registrazione n. 256 del 01/08/2022
 ELENCO
 Roberto M. (Presidente)
 (Alessandro Mazzoni)

Good Needs

STATUTO

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione assume, nei termini e tempi ivi previsti e nel rispetto della disciplina transitoria, nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione esterna della medesima:

ART. 2

- Assistenza Sanitaria
- Assistenza Sociale
- Assistenza e terapia Domiciliare
- Gestione Diretta e Indiretta di servizi di assistenza a favore di persone colpite da patologia oncologica, nonché la trasferta presso strutture appositamente dedicate, da realizzarsi, anche, in convenzione con Enti Pubblici e altre associazioni o Enti Privati
- Informazione, Prevenzione e Diagnosi, anche precoce di patologie oncologiche
- Formazione, rivolta a soggetti svantaggiati, intendendosi per tali, i soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017

(Faint handwritten notes at bottom of page)

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, è ammessa a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare e votare alle Assemblee solo se in regola con il pagamento delle quote associative

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante decisione del Consiglio Direttivo, con voto segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla Riunione, tenuto conto delle giustificazioni dell'interessato, richieste per scritto, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione; a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo la lettera potrà contenere l'invito all'associato di essere presente a detta riunione. La risposta dell'Associato dovrà pervenire, sempre per scritto, all'indirizzo della Associazione, almeno 15 (Quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di Controllo, ove obbligatorio, in forza di Legge
- il Presidente
- Vice Presidente;
- Segretario;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di due associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria, che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero, in proprio o per delega, degli associati presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria sia in prima che seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea generale dei soci

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 12, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tra i componenti del Consiglio Direttivo verranno nominati:

- 1) Il Segretario, il quale funge da redattore del Verbale delle adunanze della Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nella esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento della Associazione. Cura, inoltre, la tenuta del Libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché dell'elenco degli Associati
- 2) Il Tesoriere, il quale cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili

Ove lo ritenesse opportuno, il Consiglio Direttivo potrà decidere di unire le funzioni di Segretario e di tesoriere in capo a un solo Componente del Consiglio Direttivo

Art. 9 (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo, il quale dovrà poi, nominare il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l'associato inoltra richiesta scritta alla segreteria dell'APS evidenziando l'interesse a consultare i libri contabili e la documentazione contabile, un componente dell'organo di amministrazione comunica la disponibilità alla consultazione presso la sede dell'APS indicando la data e l'ora dell'incontro. Eventuali fotocopie richieste sono a carico del richiedente.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

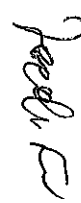
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.